

LEGGE 21 APRILE 1962, n. 161

(GU n. 109 del 28/04/1962)
Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 1.

Revisione dei film

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Composizione della commissione di primo grado

La commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al ministro per il turismo e lo spettacolo. ciascuna sezione si compone di:

- a)** un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal consiglio superiore della magistratura;
- b)** un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;
- c)** un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;
- d)** un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;
- e)** tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Art. 3.

Composizione della commissione di secondo grado

La Commissione Di Secondo Grado È Composta Di Due Sezioni Unite Della Commissione Di Primo Grado, Diverse Da Quella Che Ha Emesso Il Primo Parere E Designate Di Volta In Volta Dal Ministro Per Il Turismo E Lo Spettacolo.

La Commissione È Presieduta Dal Magistrato Che Eserciti Funzioni Più Elevate Od, A Parità Di Funzioni, Dal Più Anziano Delle Due Sezioni.

Esplica Le Funzioni Di Segretario Il Segretario Avente Qualifica Più Elevata Od, A Parità Di Qualifica, Il Più Anziano Delle Due Sezioni.

Art. 4.

Funzionamento delle commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Spettacoli cinematografici non ammessi

per i minori

Le commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazione di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6.

Parere della commissione di primo grado

La commissione di primo grado dà parere contrario specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della costituzione.

Il parere della commissione è vincolante per l'amministrazione.

Il conseguente provvedimento del ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

Art. 7.

Parere della commissione di secondo grado

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla commissione di secondo grado.

La commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'amministrazione.

Il conseguente provvedimento del ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

Ricorso al consiglio di stato

Il ricorso al consiglio di stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il consiglio di stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il consiglio di stato pronuncia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

Art. 9.

Rilascio del nulla osta

Qualora la commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello stato.

Art. 10.

Cinegiornali

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma: 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.

Art. 12.

Revisione dei lavori teatrali

eseguiti in rivista o commedia musicale

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del ministero del turismo e dello spettacolo.

La commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 13.

Diffusione per radio o per televisione

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietato ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 14.

Competenza a conoscere dei reati

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al tribunale salvo che non sia competente la corte d'assise. competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

Art. 15.

Sanzioni e sequestri

Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. la stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. la stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

Art. 16.

Regolamento

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 17.

Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.

Art. 18.

Norma transitoria

Le commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

data a Roma, addì 21 aprile 1962

Gronchi

Fanfani - Folchi -

Bosco - Taviani -

Gui

visto, il Guardasigilli: Bosco